

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 96

della Giunta comunale

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventotto** del mese di **Aprile**, alle ore 08:30, nel Palazzo Comunale, formalmente convocata si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

- 1 ZANLUCCHI PAOLO
- 2 PACCHIELAT MICHELA
- 3 DELLAI JESSICA
- 4 MARTINELLI NADIA
- 5 SADLER MARCELLO
- 6 ZAMBONI MAURO

Presenze	
Presenti	Assenti
x	
x	
	AG
x	
x	
x	

Assiste il Segretario Comunale Dott. Massimo Bonetti.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Dott. Paolo Zanlucchi, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023.

LA GIUNTA COMUNALE

premesso che la legge di stabilità 2014: L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

atteso che al comma 668 dell'art. 1 è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

considerato che il Comune di Altopiano della Vigolana da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, in attuazione del D. Lgs. 152/2006, del D.P.R. 158/1999 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2972/2005 e ss.mm.ii.;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2023 sarà regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), la quale, con delibera 363/2021/R/RIF di data 3 agosto 2021 ha disciplinato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), documento che fissa le regole per il calcolo del gettito complessivo TARIP che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

considerato che la Giunta provinciale, in base a quanto disposto dall'art. 8 della L.P. 5/1998 *“Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti”* e ss.mm. ha competenza in ordine all'approvazione del modello tariffario relativo alla cosiddetta tariffa di igiene ambientale;

ritenuto opportuno adottare il *“regolamento tariffario”*, come individuato dal D.M. 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria *“chi inquina paga”*;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra

costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

richiamato il decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/02/2016 con il quale è stato approvato il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2016 e n. 51 del 15/11/2017;

rilevato pertanto che si è mantenuta l'applicazione della tariffa in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al D.P.R. 158/1999;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

preso atto del Piano economico finanziario (PEF) d'ambito 2022-2025, redatto da AmAmbiente S.p.A., in conformità alle disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti ARERA (MTR-2), approvato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci in data 14.12.2021;

dato atto che la Conferenza di Coordinamento dei Sindaci in data 30/03/2023 ha preso atto ed adottato le simulazioni tariffarie per l'anno 2023, acquisita al protocollo comunale n. 4758 del 03/04/2023;

considerato che il servizio espletato da AmAmbiente S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF relativo al 2023 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	Di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (€)	4.309.354,00	96.940,00
Costi variabili (€)	2.495.601,00	0,00
Totale (€)	6.804.955,00	96.940,00

considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani così come comunicato da AmAmbiente S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

visto art. 3 comma 5 quinquies del D. L. n. 228/2021 che prevede che il termine ordinario per l'approvazione dei provvedimenti tributari (T.A.R.I.) o extratributari (T.A.R.I.P.) è fissato al 30 aprile dell'esercizio di competenza, con effetto retroattivo all'1 gennaio dello stesso anno;

visto art. 43 comma 11 del D. L. n. 50/2022 che ha inoltre stabilito che se il termine per l'adozione del bilancio di previsione viene differito ad una data successiva al 30 aprile, anche il termine per l'approvazione dei provvedimenti in materia di tariffe collegate al ciclo dei rifiuti viene automaticamente postposto rispetto al 30 aprile;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, al fine di rispettare il termine di approvazione delle tariffe sancito dall'art. 3 comma 5 quinquies del D. L. n. 228/2021;

vista la L. 7 dicembre 2013, n. 147;

visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 38 del 18/02/2016, modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29/12/2016, n. 51 del 15/11/2017, n. 66 del 30/12/2020 e n. 23 del 27/04/2023;

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 15/11/2017;

visto il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

vista la deliberazione n. 443/2019/R/rif di data 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 6 di data 14.02.2023, immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023-2025, il Bilancio di previsione per gli esercizi 2023, 2024 e 2025 e relativi allegati;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 16.02.2023, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2023-2025: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.)";

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 185 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2, sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile dell'Area dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica;

- il responsabile del Servizio Finanziario dott. Massimo Bonetti ha espresso parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02 e ss.mm;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D. Lgs 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- il vigente Regolamento di Contabilità Comunale,
- lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2023 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

Conferimento rifiuto secco residuo **0,105 Euro/litro**;

Conferimento imballaggi leggeri a mezzo raccolta stradale **0,005 Euro/litro**.

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE (importi al netto di I.V.A. 10%)

COMPONENTI	QUOTA FISSA (€)	QUOTA FISSA SPAZZAMENTO (€)	TARIFFA 2023(€)
Componenti 1	31,08	12,10	43,18
Componenti 2	55,94	21,78	77,72
Componenti 3	71,48	27,83	99,31

Componenti 4	93,23	36,30	129,53
Componenti 5	111,88	43,56	155,44
Componenti 6 o più	127,42	49,60	177,02

QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
(importi al netto di I.V.A. 10%)

CATEGORIA	QUOTA FISSA (€)	QUOTA FISSA SPAZZAMENTO (€)	TARIFFA 2023 (€)
01.Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5934	0,2259	0,8193
02.Cinematografi e Teatri	0,3809	0,1450	0,5259
03.Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,5314	0,2023	0,7337
04.Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7794	0,2967	1,0761
05.Stabilimenti Balneari	0,5668	0,2158	0,7826
06.Esposizioni, Autosaloni	0,4517	0,1720	0,6237
07.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,4525	0,5530	2,0055
08.Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,9566	0,3642	1,3208
09.Case di Cura e Riposo	1,1071	0,4215	1,5286
10.Ospedali	1,1426	0,4350	1,5776
11.Uffici, Agenzie	1,3463	0,5125	1,8588
12.Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,5403	0,2057	0,7460
13.Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,2488	0,4755	1,7243
14.Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,5943	0,6070	2,2013
15.Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,7351	0,2799	1,0150
16.Banchi di Mercato di beni durevoli	1,5765	0,6002	2,1767
17.Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,3108	0,4991	1,8099
18.Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,9123	0,3473	1,2596
19.Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,2488	0,4755	1,7243
20.Attività Artigianali produzione beni specifici	0,9654	0,3675	1,3329
21.Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettive)	8,5293	3,2472	11,7765
22.Mense, Birrerie, Amburgherie	6,7579	2,5728	9,3307
23.Bar, Caffè, Pasticcerie	5,5711	2,1210	7,6921
24.Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,4445	0,9307	3,3752

25.Plurilicenze alimentari e/o miste	2,3117	0,8801	3,1918
26.Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,9996	3,8070	13,8066
27.Ipermercati generi misti	2,4268	0,9239	3,3507
28.Banchi Mercato generi alimentari	6,1290	2,3334	8,4624
29.Discoteche, Night Club	1,6917	0,6441	2,3358

- 2) di confermare per l'anno 2023 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di **€ 0,015** al litro + I.V.A. 10%;
- 3) di confermare per l'anno 2023 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di **€ 0,026** al litro + I.V.A. 10%;
- 4) di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AmAmbiente S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal Contratto di Servizio in corso, il quale riconosce ad AmAmbiente la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere alcuna ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
- 5) di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del "Regolamento per la l'applicazione della tariffa sui rifiuti e sui servizi", in **80 (ottanta)** litri a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
- 6) di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del Regolamento succitato, in **12 (dodici)** svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi; nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
- 7) di confermare per l'anno 2023 ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Regolamento succitato, in **€ 5,00** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **€ 2,50** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
- 8) di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera a) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune per la sola quota variabile a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una notevole quantità di rifiuto indifferenziato (come ad esempio pannolini e pannoloni) nella misura fissa di **€ 30,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
- 9) di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera b) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune per la sola quota variabile a

quelle utenze composte da figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di **€ 30,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti;

- 10) di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera c) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da famiglie residenti nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito da pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quello minimo erogato dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base, nella misura del **40%** (quarantapercento) della parte fissa della tariffa;
- 11) di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune alle associazioni iscritte all'albo comunale e ai comitati informali per le manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, idoneamente pubblicizzate, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza, nell'ambito delle quali i proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale ma esclusivamente da libere offerte, nella misura del **50%** (cinquantapercento) del costo;
- 12) di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera e) del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con figli di età inferiore ai 18 (diciotto) mesi, che utilizzano i pannolini riciclabili come alternativa a quelli usa e getta, nella misura massima di **€ 100,00** all'anno, calcolati su base giornaliera, per ciascuna persona avente i suddetti requisiti e fino a concorrenza della spesa sostenuta; tale sostituzione è subordinata alla presentazione all'Ente Gestore della fattura intestata ad un familiare, dalla quale risulti inequivocabilmente che la stessa si riferisce all'acquisto del kit di pannolini riciclabili;
- 13) di determinare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 20 comma 2 del Regolamento succitato, nella misura di **€ 0,286** al litro, oltre ad I.V.A. 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di confermare in **20 (venti)** litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
- 14) di dare atto che le spese derivanti dai punti 8), 9), 10), 11) e 12), trovano imputazione al capitolo 9563.400 del bilancio di previsione 2023;
- 15) di trasmettere copia della presente delibera ad AmAmbiente S.p.A.;
- 16) Di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che necessita dare esecuzione immediata al presente provvedimento;

Visto l'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione per motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 183 della Legge Regionale 3 maggio 2018, n.2.

Avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione e, da parte di chi vi abbia interesse:

1. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
2. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Paolo Zanlucchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Bonetti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).